



15772-2022

M

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Adelaide AMENDOLA - Presidente -
- Dott. Enrico SCODITTI - Consigliere -
- Dott. Cristiano VALLE - Consigliere -
- Dott. Giuseppe CRICENTI - Consigliere -
- Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIRCOLAZIONE STRADALE Spese di lite - Art. 96, co. 3, c.p.c.
---

Ul. 16/02/2022 - CC

R.G.N. 12700/2021

Cass. 15772  
Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 12700-2021 proposto da:

(omissis) SRI, in persona del legale  
 rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis)  
 (omissis), presso lo studio dell'Avvocato (omissis),  
 rappresentata e difesa dall'Avvocato (omissis);

- *ricorrente* -

#### *contro*

(omissis) SPA, in persona del legale rappresentante *pro*  
*tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis)  
 (omissis), presso lo studio dell'Avvocato (omissis), che la  
 rappresenta e difende unitamente all'Avvocato (omissis);

- *controricorrente* -

#### *contro*

(omissis);

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 597/2020 del TRIBUNALE di ASTI, depositata l'11/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

### **Ritenuto in fatto**

- che la società (omissis) S.r.l. ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 597/20, dell'11 novembre 2020, del Tribunale di Asti, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 688/17, del 20 novembre 2017, del Giudice di pace di Asti – ha condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di (omissis) e della società (omissis) S.p.a. (costituitisi in giudizio con il ministero del medesimo difensore), nonché di un ulteriore importo, di € 5.000,00, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in relazione al proposto gravame;

- che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di aver agito – in qualità di cessionaria del credito risarcitorio vantato da tale Nina Furore, in relazione ai danni subiti dalla propria vettura all'esito di sinistro stradale – affinché fosse accertata l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo antagonista, (omissis), con condanna dello stesso, e della sua assicuratrice per la "RCA", società (omissis) S.r.l., al risarcimento del danno;

- che l'adito giudicante, in prime cure, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese del grado;



- che esposto gravame dall'attrice soccombente, il giudice di appello lo respingeva, provvedendo – quanto alle spese del secondo grado di giudizio – nei termini sopra indicati;

- che avverso la sentenza del Tribunale astigiano ricorre per cassazione la (omissis), sulla base – come detto – di due motivi;

- che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., in relazione alla disposta liquidazione delle spese d'appello in misura superiore a quella richiesta dagli stessi appellati;

- che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver affermato la responsabilità aggravata dell'allora appellante sulla base, unicamente, del “tenore del gravame”;

- che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la società (omissis), chiedendone la reiezione;

- che è rimasto intimato, invece, il (omissis);

- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 16 febbraio 2022;

- che hanno presentato memoria entrambe le parti, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

### **Considerato in diritto**

- che il ricorso va accolto in relazione ad entrambi i suoi motivi;

- che questo collegio reputa, infatti, che i rilievi espressi dalla controricorrente nella memoria ex art. 380-*bis*, comma 2, cod. proc.

civ. non siano idonei a superare le considerazioni formulate nella proposta del consigliere relatore;

- che il primo motivo è fondato;

- che deve, infatti, darsi seguito al principio – ripetutamente affermato da questa Corte – in base al quale, “in tema di spese giudiziali, quando la parte presenta la nota delle spese, secondo quanto è previsto dall’art. 75 disp. att. cod. proc. civ., specificando la somma domandata, il giudice non può attribuire alla parte, a titolo di rimborso delle spese, una somma di entità superiore” (Cass. Sez. 3, ord. 26 giugno 2019, n. 17057, Rv. 654402-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 14 maggio 2013, n. 11522, Rv. 626367-01; Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2003, n. 5327, Rv. 561900-01);

- che non colgono nel segno i rilievi svolti dell’odierna controricorrente, nella memoria ex art. 380-*bis*, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui, essendo stata presentata, in appello, la nota spese solo per (omissis), la sentenza impugnata avrebbe fatto “evidentemente” applicazione dell’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014;

- che, per contro, il Tribunale astigiano – se avesse inteso provvedere in tale senso – avrebbe dovuto specificamente motivare l’applicazione della norma suddetta (Cass. Sez. 1, ord. 19 gennaio 2022, n. 1650, Rv. 663943-01);

- che anche il secondo motivo di ricorso è fondato;

- che, sul punto, va premesso come lo scopo di cui all’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. sia quello di sanzionare una condotta “oggettivamente valutabile alla stregua di «abuso del processo»” (tra le più recenti, “*ex multis*”, Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02;

Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01), e, dunque, nei gradi di giudizio successivi al primo, di uso indebito dell'impugnazione;

- che siffatta evenienza, tuttavia, è stata ravvisata in casi – ai quali non può ricondursi quello presente, dal momento che la condanna è motivata sulla base di un non meglio precisato “tenore del gravame” – o di vera e propria “giuridica insostenibilità” del mezzo (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n. 20732, Rv. 642925-01), “non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” con lo stesso (così, Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02), ovvero in presenza di altre condotte processuali, al pari indicative dello “sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali”, e suscettibili, come tali, di determinare “un ingiustificato aumento del contenzioso”, così ostacolando “la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” (Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-01);

- che, in senso contrario all'accoglimento del motivo, non vale osservare (come sostenuto dalla controricorrente, nuovamente, nella memoria depositata in vista dell'adunanza camerale) che il giudice, nell'applicazione dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., “non è più tenuto a svolgere complessi – quanto delicati – apprezzamenti sulla colposità e negligenza della parte e del suo difensore”;

- che la necessità, non di accertamenti “complessi”, bensì di una motivazione adeguata, che evidenzii la strumentalizzazione dello strumento processuale, è imposta, invero, anche dalla natura “sanzionatoria” della condanna “a somma equitativamente determinata” (cfr. Corte cost., sent. 29 giugno 2016, n. 162, nonché Cass. Sez. 3, ord. 4 luglio 2019, n. 17902, Rv. 654437-01; nello stesso

senso pure *Bundesgerichtshof*, IX camera civile, 22 giugno 2017, IX ZB 61/16, avendo la Corte Suprema tedesca recepito questa stessa configurazione, nel pronunciarsi su una decisione italiana di condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., rilevando che essa non contrasta con l'ordine pubblico tedesco ed è pertanto riconoscibile ed eseguibile in Germania, perché contempla un "danno punitivo");

- che la sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio al Tribunale di Asti, in persona di diverso giudice, perché – alla luce dei principi di diritto testé illustrati – rinnovi la decisione in punto spese d'appello e sull'eventuale condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. (oltre che per la liquidazione spese anche del presente giudizio di legittimità).

### PQM



La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Asti, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, oltre che sulle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 16 febbraio 2022.

Il Presidente

Adelaide AMENDOLA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 17/5/22

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott.ssa *Marika Gagliardi*